

## AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Via Vittorio Veneto, 60

89125 Reggio Calabria

Tel 0965.27926 Fax 0965.26842

Rep. 4302 del 11.12.2017

### CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60

tra

**Azienda Calabria Lavoro** (di seguito anche “committente”), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante

e

la d.ssa **Bombino Luigina**,

#### PREMESSO

- che con Convenzione del 29 luglio 2016 prot. 2617, sottoscritta dal Dirigente di Settore del Dipartimento Programmazione e dal Commissario di Azienda Calabria Lavoro, è stato affidato ad Azienda il progetto relativo all'espletamento delle attività di accompagnamento e assistenza tecnica per la chiusura degli interventi di Progettazione Integrata di Sviluppo Locale (PISL) – POR Calabria FESR 2007 / 2013 e PAC;
- che con Decreto del Commissario n. 37 del 3 agosto 2016 è stata recepita la predetta Convenzione e sono state avviate le procedure di selezione per l'individuazione di n. 19 esperti con funzioni di “Agenti di Sviluppo”, necessari per la realizzazione del progetto;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 308 del 9 agosto 2016, avente ad oggetto “*POR Calabria FESR 2007-2013 – Modifica organigramma delle strutture della Giunta Regionale responsabili dell'attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di intervento*”, la responsabilità delle linee di intervento ricadenti nel Settore di intervento 8.2 “*Sistemi Territoriali*”, nonché quella dell'Azione II.11 “*Salvaguardia dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL)*” del PAC è stata assegnata al Settore 12 “*Infrastrutture di Trasporto*” del Dipartimento “*Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità*”;
- che con Decreto del Dirigente del Settore 12 del Dipartimento “*Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità*” n. 13590 dell'8 novembre 2016 è stata impegnata la complessiva somma di € 370.000,00 per la realizzazione dell'intero progetto;
- che con decreto n. 61 del 10 novembre 2016 è stato recepito il predetto decreto dipartimentale, sono state impegnate le relative somme ed è stata approvata la graduatoria

definitiva dei soggetti con la conseguente nomina dei collaboratori da utilizzare nei quattro profili prescritti per l'attuazione del progetto;

- con nota, acquisita agli atti di Azienda in data 6 ottobre 2017 con prot. 3635, un Agente (prof. B) ha comunicato le proprie dimissioni con decorrenza dal 30 novembre 2017;

- con nota, acquisita agli atti di Azienda in data 11 ottobre 2017 con prot. 3700, il Dirigente del Settore "Infrastrutture di Trasporto", preso atto delle predette dimissioni, ha chiesto di procedere allo scorrimento della relativa graduatoria, al fine di nominare un collaboratore in sostituzione a far data dalla decorrenza delle dimissioni;

- con nota prot. n. 354658 del 14 novembre 2017, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità", acquisita agli atti di Azienda in pari data con prot. n. 4147, ad integrazione e rettifica della precedente del 2/11/2017 prot. 3953, è stata chiesta ad Azienda la proroga dei contratti degli esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo", senza ulteriori oneri finanziari, fino al 30 giugno 2018, ferme restando le giornate/uomo già previste con la proroga in corso;

- con decreto del Commissario n. 72 del 15 novembre 2017 è stata disposta la proroga dei contratti degli esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo" fino al 30 giugno 2018, senza ulteriori oneri finanziari, al solo fine di consentire il completamento delle attività del progetto, utilizzando le giornate/uomo residue;

- con il medesimo decreto 72/2017 è stato, altresì, disposto lo scorrimento della graduatoria relativa al profilo "B" in favore del primo esperto utilmente classificato e, conseguentemente, è stata autorizzata la contrattualizzazione della d.ssa Bombino Luigina, con decorrenza dal 1° dicembre 2017 e termine in data 30 giugno 2018;

- il relativo contratto deve essere allineato a quello dell'esperto dimissionario.

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

## ART. 1

### Oggetto dell'incarico

La committente conferisce l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa al collaboratore d.ssa **Bombino Luigina**, che accetta di svolgere le attività di **Agente di Sviluppo** per l'assistenza tecnica necessaria al Settore 12 del Dipartimento Lavori Pubblici responsabile dell'attuazione dei **Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL)**, con il compito di fornire assistenza al processo di attuazione degli interventi fino al completamento e rendicontazione degli stessi.

L'attività sarà svolta sotto il coordinamento del Dirigente del suddetto Settore e consisterà, nello specifico in:

- fornire supporto ai Settori dell'Amministrazione regionale, responsabili dell'attuazione dei progetti, nelle diverse fasi di realizzazione delle singole operazioni, raccogliendo dati e informazioni utili al relativo monitoraggio fisico, procedurale e finanziario delle stesse;

- fornire supporto tecnico-amministrativo ai Responsabili Unici del Procedimento presso gli Enti beneficiari dei finanziamenti ed attuatori degli interventi con l'obiettivo di affrontare e risolvere le criticità che eventualmente dovessero sorgere, per giungere all'attuazione tempestiva ed efficace degli interventi;

- acquisire i dati amministrativi, economici, finanziari, nonché l'inserimento degli stessi sul Sistema informativo regionale, per le finalità di monitoraggio e controllo dell'avanzamento della spesa, fino alla completa chiusura degli interventi;

- fornire supporto al Settore responsabile nella predisposizione di rapporti e analisi, ai fini di una adeguata informazione sull'attuazione degli interventi.

## **ART. 2**

### **Modalità di svolgimento della prestazione**

Nell'esecuzione del presente contratto, il collaboratore agirà autonomamente, facendo uso della propria professionalità, senza osservanza di specifici orari e senza essere soggetto a vincoli di subordinazione, gerarchici, disciplinari o di esclusiva nei confronti di Azienda Calabria Lavoro.

Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato di Azienda Calabria Lavoro secondo le direttive e le linee programmatiche del committente, alle quali il collaboratore dovrà attenersi. Al fine di verificare lo stato di attuazione e la rispondenza dello stesso agli obiettivi che ne sono a fondamento, può essere prevista la redazione da parte del collaboratore di una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, da trasmettere al Commissario con le modalità che verranno successivamente comunicate.

Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con Azienda Calabria Lavoro. Il rapporto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

L'esecuzione dell'attività si svolgerà presso gli uffici della Cittadella Regionale, con disponibilità ad eventuali spostamenti sul territorio regionale per esigenze di progetto.

Non sono previsti rimborsi spese.

## **ART. 3**

### **Decorrenza e durata**

L'incarico si intende conferito con inizio dal 1° dicembre 2017 e termine il 30 giugno 2018, salvo proroghe, se espressamente richieste dal Dirigente del Settore responsabile.

## **ART. 4**


### **Compenso**

Per l'intera durata del contratto al collaboratore sarà corrisposto un compenso di importo onnicomprensivo massimo pari ad € 13.400,00, al lordo di IVA, se dovuta, delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi posti a carico del collaboratore e dell'Azienda, per numero massimo di 67 giornate/uomo.

Il compenso verrà corrisposto in funzione delle giornate/uomo effettivamente lavorate e rendicontate con report mensili redatti dall'esperto interessato e sottoscritti, per conferma, dal Dirigente regionale responsabile, anche relativamente agli obiettivi assegnati e raggiunti.

Per "giornata/uomo" compiutamente realizzata s'intende l'attività lavorativa prestata durante gli orari di apertura degli uffici e per un monte ore giornaliero non superiore a 7 ore e 20 minuti presso il Settore preposto all'attuazione degli Interventi finanziati nell'ambito della Progettazione Integrata di Sviluppo Locale o presso la sede dei Beneficiari attuatori degli interventi, se espressamente autorizzato dal Dirigente regionale responsabile.

Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso, sotto forma di rate di importo variabile erogate nel corso del rapporto.



Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

Il pagamento del compenso è subordinato alla erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria, trattandosi di somme a valere sulle risorse del PAC. Azienda Calabria Lavoro provvederà alla corresponsione dei superiori emolumenti soltanto in epoca successiva alla erogazione, a saldo ed effettivo accredito, da parte della Regione Calabria, degli importi relativi al progetto. Per l'effetto, la soddisfazione di ogni eventuale richiesta di pagamento, deve intendersi espressamente condizionata al verificarsi dell'evento in questione.

#### **ART. 5**

##### **Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione**

Nel caso in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative: Art. 2, comma 26, legge n. 335/1995; D.lgs. 276/03; D.M. 12.07.2007; Circ. n. 4 del 15 luglio 2004; Circ. 41/2006; art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modifiche (Legge Finanziaria 2007); Circ. Inps 76 del 2007 e Circ. Inps 137/2007.

La gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. A tal fine, tenuto conto della programmazione temporale delle attività, si conviene che, in tutti questi casi, la misura del corrispettivo verrà proporzionalmente ridotta in base ai giorni di sospensione del rapporto dovuta ai suddetti eventi. La sospensione del rapporto non comporterà una proroga di durata del contratto che, comunque, verrà estinto contestualmente alla realizzazione del progetto e, comunque, condizionatamente alle esigenze dell'Amministrazione.

In caso di gravidanza si applica la disciplina dettata dal D.lgs. 151/2001, fermo restando l'invio di idonea certificazione scritta.

Qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea di eseguire la prestazione, rimarrà fermo l'obbligo di comunicazione entro 24 ore, onde consentire ad Azienda Calabria Lavoro di intervenire con soluzioni alternative nella organizzazione del lavoro. Non sono ammesse sospensioni al di fuori delle ipotesi sopra previste.

#### **ART. 6**

##### **Recesso e risoluzione**

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

E' facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità tali da configurare l'inesatto adempimento, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c..

Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il venir meno del progetto e/o delle risorse derivanti dal medesimo, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni in relazione agli obiettivi perseguiti, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso, nonché il venire meno da parte del collaboratore ai propri obblighi di riservatezza, al divieto di compiere atti in pregiudizio del committente.

## **ART. 7**

### **Obbligo di riservatezza**

Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

## **ART. 8**

### **Adempimenti previdenziali**

Il collaboratore provvederà ad inoltrare alla competente sede Inps la domanda di iscrizione alla gestione separata. Sarà, peraltro, obbligo del collaboratore comunicare, tempestivamente, all' Azienda Calabria Lavoro qualunque variazione di tale stato di fatto. Nel caso in cui il collaboratore risulti già iscritto alla gestione separata con ACL, ne dovrà dare comunicazione all'Ente medesimo, affinché lo stesso prenda atto di tale iscrizione.

A seguito di quanto dichiarato dal collaboratore, sarà cura della committente versare il contributo di cui alla legge n. 335/1995 e rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni.

## **ART. 9**

### **Adempimenti Sicurezza del Lavoro**

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 10**

### **Codice di comportamento**


Il collaboratore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

## **ART. 11**

### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il collaboratore acconsente al trattamento dei propri dati personali, sensibili e non. Acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa.

In virtù del presente atto, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 196/2003, il collaboratore viene nominato "incaricato del trattamento dei dati" e viene, pertanto, autorizzato a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali inerenti l'espletamento del rapporto di collaborazione. Nello svolgimento di tali compiti egli dovrà attenersi alle istruzioni successivamente comunicate, oltre alle ulteriori indicazioni che potranno essere impartite dai Responsabili del trattamento dei dati personali.



**ART. 12**  
**Controversie**

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto di collaborazione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

**ART. 13**  
**Elezione domicilio**

Per tutti gli effetti del presente contratto, il collaboratore elegge domicilio presso la sua residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente rapporto di collaborazione tramite posta elettronica. A tal fine, il collaboratore si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro il più breve termine possibile.

**ART. 14**  
**Conclusioni**

Il collaboratore dichiara di essere a conoscenza, in quanto assistito dalle organizzazioni sindacali, che il presente contratto non determina né può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.


Il presente contratto consta di 6 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.


Il collaboratore dichiara di avere ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).

Reggio Calabria, .....

Azienda Calabria Lavoro  
Il Commissario Straordinario  
*ing. Luigi Zinno*




Il Collaboratore



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 13 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Reggio Calabria, .....

Azienda Calabria Lavoro  
Il Commissario Straordinario  
*ing. Luigi Zinno*



Il Collaboratore

